

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 2010-2013. Doc. LVII, n. 2 (Parere alla V Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	75
<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	80
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Montenegro, dall'altra, con Allegati, Protocolli e Atto finale con dichiarazioni allegate, fatto a Lussemburgo il 15 ottobre 2007. C. 2539 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	75
Ratifica ed esecuzione della Convenzione ONU contro la corruzione del 31 ottobre 2003 nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno. C. 2551 Governo, approvato, in un testo unificato, dal Senato (Parere alle Commissioni II e III) (<i>Rinvio del seguito dell'esame</i>)	75

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive al decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 229, di attuazione della direttiva 2004/25/CE concernente le offerte pubbliche di acquisto. Atto n. 100 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	76
<i>ALLEGATO 2 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	82
Schema di decreto legislativo recante modifiche e integrazioni al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, di attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione. Atto n. 101 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>)	76

ATTI COMUNITARI:

Libro verde sui mezzi di ricorso collettivo dei consumatori. COM(2008)794 def. (Parere alla II Commissione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	78
<i>ALLEGATO 3 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	83
Libro verde « Verso una migliore integrazione della rete transeuropea di trasporto al servizio della politica comune dei trasporti ». COM(2009)44 def. (Parere alla IX Commissione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	78
<i>ALLEGATO 4 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	85

SEDE CONSULTIVA

Lunedì 27 luglio 2009 — Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 15.35.

Documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 2010-2013.

Doc. LVII, n. 2.

(Parere alla V Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione — Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 23 luglio 2009.

Mario PESCANTE, *presidente*, intervenendo in sostituzione del relatore, onorevole Centemero, formula una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato 1*).

Gianluca PINI (LNP) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata, che tiene conto delle osservazioni emerse nel corso del dibattito in ordine alla necessità di un rifinanziamento del Fondo di solidarietà in agricoltura

Sandro GOZI (PD) ritiene che il parere rifletta il dibattito svoltosi in Commissione e preannuncia il voto di astensione del gruppo del PD.

Nicola FORMICHELLA (PdL) evidenzia come il parere recepisca tutte le istanze avanzate dai gruppi in Commissione e costituisca pertanto un punto di mediazione positivo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva quindi la proposta di parere.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Montenegro, dall'altra, con Allegati, Protocolli e Atto finale con dichiarazioni allegate, fatto a Lussemburgo il 15 ottobre 2007.

C. 2539 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione — Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 21 luglio 2009.

Massimo NICOLUCCI (PdL), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole.

Sandro GOZI (PD) sottolinea l'importanza dell'Accordo in oggetto, che rappresenta un ulteriore tassello nel lavoro di avvicinamento dei Balcani occidentali all'Unione europea. Formula quindi l'auspicio che il Governo italiano sostenga le iniziative che la presidenza svedese dell'Unione europea vorrà adottare, al fine di accelerare tale processo. Segnala infatti che in base a quanto riportato dalla stampa estera risulta la volontà del ministro degli esteri svedese Carl Bildt, già alto rappresentante in Bosnia ed Erzegovina, di impegnarsi particolarmente su questo fronte. Preannuncia pertanto il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata.

Nunziante CONSIGLIO (LNP) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione ONU contro la corruzione del 31 ottobre 2003 nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno.

C. 2551 Governo, approvato, in un testo unificato, dal Senato.

(Parere alle Commissioni II e III).

(Rinvio del seguito dell'esame).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 21 luglio 2009.

Laura GARAVINI (PD) valuta positivamente la ratifica del Trattato in titolo; ritiene tuttavia utile un ulteriore approfondimento sul tema.

Mario PESCANTE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.

ATTI DEL GOVERNO

Lunedì 27 luglio 2009 — Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 16.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive al decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 229, di attuazione della direttiva 2004/25/CE concernente le offerte pubbliche di acquisto.

Atto n. 100

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione — Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 23 luglio 2009.

Nicola FORMICHELLA (PdL), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole *(vedi allegato 2)*.

Gianluca PINI (LNP) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Sandro GOZI (PD) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere.

Schema di decreto legislativo recante modifiche e integrazioni al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, di attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione.

Atto n. 101

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 23 luglio 2009.

Gianluca PINI (LNP), *relatore*, ritiene opportuno rinviare alla seduta di domani l'approvazione di un parere, tenuto conto — come già segnalato nelle precedenti sedute — dell'opportunità di attendere il perfezionamento degli accordi bilaterali in materia economico finanziaria con diversi paesi.

Laura GARAVINI (PD) giudica positivo nel suo complesso lo schema di decreto in esame, sul quale ritiene tuttavia, anche ai fini della formulazione di una proposta di parere da parte del relatore, evidenziare alcuni aspetti problematici.

Si sofferma innanzitutto sulle disposizioni recate dall'articolo 5, che riformulano l'articolo 11 del decreto legislativo n. 231 del 2007, recante la definizione di « intermediari finanziari » rilevante per le norme antiriciclaggio. Riterrebbe innanzitutto opportuno ripristinare in tale ambito la lettera *d*) del comma 2 dell'articolo 11, che risulta soppressa e che faceva riferimento alle succursali italiane che hanno sede in uno stato estero. Occorre inoltre

togliere, con riferimento alle succursali insediate in Italia di intermediari con sede legale all'estero, la specifica di « legale », che appare un criterio formale e restrittivo: o si lascia la dizione generica di sedi che è atta a ricomprendere tutte le ipotesi (sede legale, amministrativa, oggetto principale dell'attività, come previsto nella formulazione dell'attuale testo...) oppure si fa riferimento alla sede amministrativa principale. Infine, in tema di obblighi informativi degli intermediari, là dove si propone che succursali e filiazioni site in Stati extracomunitari degli intermediari soggetti alla disciplina antiriciclaggio applichino misure equivalenti a quelle stabilite dalla direttiva in materia di verifica e conservazione dei dati, sarebbe opportuno sostituire le parole « misure equivalenti » con « obblighi equivalenti », dizione che appare maggiormente conforme alle previsioni della direttiva che, anche laddove contempla ipotesi di esenzione e deroga con riferimento a paesi terzi, si riferisce sempre a « imposizione di obblighi equivalenti ».

Circa le misure recate dall'articolo 6 dello schema di decreto, che riformula l'articolo 12 del decreto legislativo n. 231 del 2007, osserva che sarebbe opportuno estendere l'esonero dagli obblighi di verifica e registrazione ivi previsto per gli adempimenti svolti da consulenti del lavoro – dizione che appare generica – a tutti gli adempimenti in materia di amministrazione del personale.

Si sofferma quindi sulle disposizioni di cui all'articolo 7, rilevando che le disposizioni riguardanti le case da gioco dovrebbero essere particolarmente rigorose, tenuto conto del fatto che queste rappresentano un luogo particolarmente soggetto a rischi di riciclaggio.

Con riferimento poi all'articolo 19 dello schema di decreto legislativo, che riformula l'articolo 38 del decreto legislativo n. 231 del 2007, osserva come la modifica proposta contenga le modalità di registrazione per i professionisti (commercialisti, notai e revisori contabili) per i quali è attualmente previsto l'istituzione obbligatoria di un archivio a mezzo informatico

ai fini dell'antiriciclaggio. L'indicazione degli atti e dei documenti da archiviare è alquanto ambigua: non si parla infatti solo della conservazione di atti pubblici e autentici e loro copie autentiche, ma anche di « informazioni a qualunque titolo da essi derivanti o ad essi relative affinché possano essere utilizzati per qualsiasi indagine su operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo ». Sarebbe a suo avviso preferibile fare riferimento all'archiviazione di atti pubblici ed autentici, dai quali sia possibile estrapolare anche informazioni parziali che possono essere utilizzate per qualsiasi indagine su operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

Rileva infine come il cosiddetto scudo fiscale rischi di favorire forme di riciclaggio, mediante il rimpatrio di capitali dall'estero; si tratta peraltro di una preoccupazione manifestata dallo stesso Governatore della Banca d'Italia nel corso di un'audizione svoltasi dinanzi alla Commissione parlamentare Antimafia.

Gianluca PINI (LNP) ritiene in primo luogo necessario accantonare il tema dello scudo fiscale, la cui opportunità o meno è oggetto di valutazione politica e che, in ogni caso nulla ha a che vedere con il provvedimento in esame, volto a rafforzare le misure antiriciclaggio già esistenti. Con riferimento all'articolo 7, osserva come questo ricalchi esattamente la richiesta della Banca centrale europea, mentre l'articolo 19, ove riformulato nel senso indicato dalla collega Garavini, con la soppressione della dizione « a qualunque titolo », rischia di rivelarsi assai poco efficace. Circa la sostituzione, all'articolo 5, delle parole « misure equivalenti » con « obblighi equivalenti », rileva che laddove si fa riferimento ad obblighi informativi di succursali e filiazioni site in Stati extracomunitari non si possa fare riferimento ad alcun obbligo, ma solo all'adozione di misure. Si riserva infine un approfondimento sulle ulteriori osservazioni formulate dalla collega Garavini in ordine all'articolo 5, come anche a quelle espresse relativamente all'articolo 6.

Mario PESCANTE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.10.

ATTI COMUNITARI

Lunedì 27 luglio 2009. — Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 16.10.

Libro verde sui mezzi di ricorso collettivo dei consumatori.

COM(2008)794 def.

(Parere alla II Commissione).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 21 luglio 2009.

Benedetto Francesco FUCCI (PdL), *relatore*, ricorda di aver formulato, nella seduta dello scorso 21 luglio, una proposta di parere favorevole con osservazioni.

Sandro GOZI (PD) concorda con le osservazioni formulate dal relatore; ritiene tuttavia preferibile, sia dal punto di vista metodologico che sotto il profilo del merito, indicare, nella formulazione dei propri pareri, una posizione netta da parte della XIV Commissione. Per tale motivo, anche tenuto conto delle indicazioni in proposito fornite dal Ministro Gaiani, coordinatore del CIACE, nel corso della Sua audizione informale dello scorso 15 luglio, riterrebbe opportuno sopprimere l'osservazione di cui alla lettera *d*), che invita la Commissione di merito a valu-

tare, in subordine rispetto all'opzione n. 4 del Libro verde, ritenuta preferibile nell'osservazione di cui alla lettera *c*), l'opzione n. 3.

Riterrebbe inoltre opportuno, sopprimere il riferimento alla nozione di consumatore richiamata nell'osservazione di cui alla lettera *b*), poiché se si estendesse tale concetto anche alle imprese si potrebbe assistere alla situazione paradossale di una grande associazione di categoria che fa uso dei mezzi di ricorso collettivo, travalicando in tal modo il senso dell'istituto.

Gianluca PINI (LNP) concorda con le osservazioni formulate dall'onorevole Gozi; osserva tuttavia che, sebbene la nozione di consumatore non possa essere propriamente riferita alle aziende, non si possono, d'altro canto, disattendere le aspettative di quelle imprese, soprattutto di piccole e medie dimensioni, che necessitano di incisive forme di tutela dinanzi a truffe e comportamenti scorretti. Propone quindi di mantenere l'inciso di cui all'osservazione *b*) e di inserire invece, nell'ultima osservazione, una precisazione, volta a chiarire che la normativa comunitaria deve costituire un quadro di riferimento certo sia per i consumatori sia per le piccole e medie imprese, fatta salva l'esclusione delle associazioni di categoria.

Nicola FORMICHELLA (PdL) condivide la proposta testé avanzata dal collega Pini.

Benedetto Francesco FUCCI (PdL) condivide le osservazioni formulate dall'onorevole Gozi, come anche la successiva proposta del collega Pini. Formula pertanto, alla luce di tali indicazioni, una nuova proposta di parere con osservazioni (*vedi allegato 3*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la nuova proposta di parere formulata dal relatore.

Libro verde «Verso una migliore integrazione della rete transeuropea di trasporto al servizio della politica comune dei trasporti».

COM(2009)44 def.

(Parere alla IX Commissione).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 23 luglio 2009.

Antonio RAZZI (IdV) chiede che la proposta di parere formulata dal relatore nella seduta dello scorso 23 luglio possa essere integrata con un richiamo alla rete di trasporto della Svizzera.

Sandro GOZI (PD) esprime apprezzamento per la proposta di parere formulata dal relatore, che ritiene tuttavia debba essere integrata con appositi richiami alla necessità di assumere iniziative che siano coerenti con gli obiettivi stabiliti in materia di lotta ai cambiamenti climatici, alla opportunità di un rafforzamento delle azioni di coordinamento nella individuazione delle opere da privilegiare a livello

transeuropeo, nonché alla necessità di assumere le iniziative idonee per un incremento del budget comunitario, valutando altresì la possibilità di ricorrere a strumenti innovativi per il reperimento di ulteriori disponibilità, quali l'emissione di bond europei.

Enrico FARINONE (PD) chiede chiarimenti in ordine all'osservazione di cui alla lettera c), ossia se si faccia riferimento al corridoio 8.

Nicola FORMICHELLA (PdL), *relatore*, precisa che il riferimento di cui alla lettera c) è al corridoio 5 e al corridoio 8.

Ritiene pienamente condivisibili le richieste di integrazione dei colleghi Razzi e Gozi, precisando di non aver inserito nel parere un richiamo all'opportunità di un incremento del budget comunitario, poiché era già stato fatto in occasione dell'approvazione di altri pareri su atti comunitari.

Formula quindi una nuova proposta di parere con osservazioni (*vedi allegato 4*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la nuova proposta di parere formulata dal relatore.

La seduta termina alle 16.30.

ALLEGATO 1

Documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 2010-2013. Doc. LVII, n. 2.**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),

esaminato il Documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 2010-2013 (Doc. LVII, n. 2);

rilevata la volontà ribadita dal Governo, in continuità con gli impegni assunti in sede europea, di proseguire, nel dopo-crisi, il percorso di risanamento dei conti;

preso atto che il Documento prospetta a tal fine una correzione degli andamenti tendenziali di finanza pubblica a partire dal 2011, in linea con le aspettative di miglioramento del quadro economico;

constatato che quasi la metà delle misure messe in campo sono destinate alle imprese, con un ammontare pari a circa il 45 per cento delle risorse impegnate nel 2009 (50 per cento nel 2010 e 85 per cento nel 2011), al fine di finanziare principalmente interventi volti a facilitare l'accesso al credito e ad allentare i vincoli di liquidità per le imprese stesse, in particolare per le piccole e le medie;

tenuto conto che le misure previste dal DPEF si inscrivono nella cornice delineata a livello comunitario in via generale dalla Strategia di Lisbona e, con specifico riguardo all'attuale crisi economico-finanziaria, dal Piano europeo di ripresa economica;

considerato che il Documento:

contiene nell'allegato 1, come previsto dalla legge, il programma delle infrastrutture strategiche, il quale mostra la correlazione esistente tra le scelte compiute su scala comunitaria nella rivisitazione delle reti TEN e le scelte effettuate dallo Stato italiano. In particolare, il programma indica gli assi viari e ferroviari che compongono i corridoi 1, 5 e 24, interessando sia il nord del Paese (per esempio con il tratto ferroviario ad alta velocità Milano-Torino) sia il sud (per esempio con gli assi ferroviari e stradali che interessano la Sicilia ed i suoi collegamenti con la penisola);

non dedica invece attenzione alla politica agricola, che costituisce tuttora una delle destinazioni privilegiate del bilancio comunitario. In particolare, non emerge nel Documento la opportunità di adeguare le linee strategiche nazionali a quelle definite in seno alla PAC, con specifico riguardo alla necessità di privilegiare gli interventi assicurativi a sostegno dell'agricoltura;

si sofferma a più riprese sulle misure previste per le piccole e medie imprese;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di valorizzare il più possi-

bile, al fine di garantire la massima coerenza con la cornice comunitaria, gli interventi infrastrutturali, con particolare riferimento alle aree disagiate del Paese, nonché le misure a favore delle piccole e medie imprese, anche a tal fine tenendo conto delle indicazioni contenute nella Comunicazione adottata dalla Commissione europea « Una corsia preferenziale per la piccola impresa » (*Small Business Act*);

b) valuti altresì la Commissione di merito l'opportunità di assicurare, nel quadro degli obiettivi fissati dalla Politica Agricola Comune (PAC), adeguato sostegno al settore agricolo, con specifico riguardo al rifinanziamento del Fondo di solidarietà nazionale contro le avversità atmosferiche, che dovrebbe assumere carattere prioritario nell'ambito degli interventi di politica agricola.

ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive al decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 229, di attuazione della direttiva 2004/25/CE concernente le offerte pubbliche di acquisto. Atto n. 100.**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XIV Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive al decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 229, di attuazione della direttiva 2004/25/CE concernente le offerte pubbliche di acquisto;

rilevato che l'articolo 1, comma 2, dello schema di decreto in titolo aggiunge il comma 4-bis all'articolo 102 TUF che, in relazione alle offerte pubbliche di scambio che abbiano ad oggetto obbligazioni ed altri titoli di debito, permette alla Consob, su richiesta dell'offerente, di assoggettare l'offerta, anche in deroga alle disposizioni attuali del TUF, alla disciplina dell'offerta al pubblico di vendita e di sottoscrizione;

evidenziato che tale disposizione contribuisce alla realizzazione di un mercato pienamente concorrenziale in quanto agevola la partecipazione degli investitori nazionali alle OPA straniere; applicandosi infatti a tali offerte la disciplina dell'offerta al pubblico di vendita e di sottoscrizione, il prospetto approvato nel Paese d'origine ha effetto anche in Italia, non richiedendosi più l'approvazione da parte

della Consob anche del documento d'offerta richiesto dall'articolo 102 del TUF;

segnalato altresì che l'articolo 2, comma 3, lettera c), provvede a modificare il comma 5 dell'articolo 108 del TUF, stabilendo che, nell'ipotesi di offerta pubblica totalitaria nonché di offerta pubblica residuale in cui la partecipazione ivi indicata sia raggiunta esclusivamente a seguito di offerta pubblica totalitaria, il possessore dei titoli può esigere che gli sia corrisposto in misura integrale un corrispettivo in contanti, a fronte del corrispettivo parziale precedentemente previsto;

rilevato che tale disposizione, nel prevedere la possibilità per il possessore dei titoli di esigere il corrispettivo integrale in contanti dei titoli scambiati – determinato dalla Consob in base a criteri generali – garantisce una maggiore corrispondenza del valore dei titoli con l'economia reale, facendo venire meno il collegamento con un controvalore meramente azionario dei titoli medesimi;

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 3

**Libro verde sui mezzi di ricorso collettivo dei consumatori.
COM(2008)794 def.****PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XIV Commissione Politiche dell'Unione europea,

esaminato il Libro verde sui mezzi di ricorso collettivo dei consumatori (COM(2008)794);

rilevato che l'Italia è uno dei 13 paesi europei dell'Unione europea che si è dotato di un sistema di ricorso collettivo, che entrerà in vigore dal 1 gennaio 2010;

considerato che la crescente integrazione dei mercati e il ricorso a modalità di acquisto che superano la dimensione territoriale nazionale, quali, in particolare, gli acquisti tramite internet, richiedono una riflessione approfondita sull'efficacia delle misure vigenti a tutela dei consumatori, in particolare al fine di consentire loro di disporre e di attivare mezzi di ricorso che assicurino indennizzi per i danni subiti anche in altri Stati dell'Unione europea;

ricordato che la politica della Commissione europea in materia è ispirata all'obiettivo di promuovere il mercato interno al dettaglio entro il 2013;

considerato che, sotto il profilo della sussidiarietà, appaiono evidenti le ragioni che giustificano l'adozione di un regime europeo armonizzato, in considerazione: 1) dei vantaggi, in termini di allargamento dell'offerta e del rafforzamento della concorrenza, con conseguente riduzione dei prezzi, che può derivare da una crescita degli acquisti transfrontalieri; 2) degli effetti distorsivi che discendono, ai fini delle prospettive di crescita degli acquisti transfrontalieri, dalla persistenza di situazioni

giuridiche assai differenziate a livello europeo, per quanto riguarda gli strumenti a tutela dei consumatori;

constatato che l'esigenza di un'armonizzazione si impone anche in ragione del fatto che gli strumenti attivabili non devono prestarsi ad abusi tali da esporre i sistemi produttivi di singoli Stati a condizioni di precarietà, assai pericolose sotto il profilo economico finanziario;

rilevata altresì l'esigenza che il presente parere sia trasmesso, unitamente al documento finale approvato dalla Commissione di merito, alla Commissione europea nell'ambito del dialogo politico;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) è necessaria la definizione di una serie di criteri di riferimento che tutti gli Stati membri devono rispettare, nell'ottica di un approccio flessibile che non escluda la possibilità per gli Stati membri di mantenere una normativa specifica in materia introducendo regole di dettaglio soltanto se più garantiste per i consumatori;

b) valuti, altresì, la Commissione di merito l'opportunità di una riflessione: sui soggetti legittimati ad intentare l'azione risarcitoria collettiva, in quanto il Libro verde fa riferimento genericamente alla nozione di « consumatore », quale persona fisica, escludendo di fatto sia le imprese sia coloro che acquistano beni o servizi al fine di intraprendere un'attività impropria

ditoriale; sull'ambito di applicazione, ovvero sulla necessità di chiarire a quali ricorsi e per quali illeciti si riferiscano le previsioni del Libro verde, che si limita ad escludere il ricorso collettivo per le vittime delle infrazioni alla normativa antitrust comunitaria, anche al fine di superare la difficoltà nell'individuazione di un confine definito tra le diverse fattispecie;

c) per le ragioni richiamate, tra le opzioni indicate nel Libro verde si ritiene preferibile l'alternativa n. 4, che prevede la definizione di una procedura giudiziaria di ricorso collettivo a livello comunitario, vale a dire una misura comunitaria per garantire che in tutti gli Stati membri esista un meccanismo di ricorso giudiziario collettivo. Nell'ambito di tale opzione

occorrerà valutare con particolare attenzione alcuni aspetti fondamentali: finanziamento della procedura, modalità per impedire richieste infondate, posizione dei tribunali, procedure *opt-in* e *opt-out* e distribuzione del risarcimento;

d) valuti la Commissione, la necessità di valorizzare gli strumenti di informazione diretta, utilizzando un sistema capillare ed efficace, al fine di semplificare l'accesso ad una normativa comunitaria che costituisca un quadro di riferimento certo sia per i consumatori sia per le piccole e medie imprese, fatta salva l'esclusione delle associazioni di categoria, segnatamente quanto ai costi, ai tempi, al campo di applicazione, al giudice competente, ai criteri di risarcibilità.

ALLEGATO 4

Libro verde « Verso una migliore integrazione della rete transeuropea di trasporto al servizio della politica comune dei trasporti ». COM(2009)44 def.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione,

esaminato il Libro verde « Verso una migliore integrazione della rete trans europea di trasporto, al servizio della politica comune dei trasporti » (COM(2009)44 def.) ed espresso apprezzamento per l'iniziativa della Commissione europea di una revisione delle priorità e degli obiettivi della politica del settore delle reti TEN-T;

giudicato condivisibile l'obiettivo di un'evoluzione della strategia sino ad oggi seguita dei progetti prioritari, nel senso di integrarla facendo riferimento a una rete prioritaria che offrirebbe il valore aggiunto di raccordare più sistematicamente i nodi (causa dei maggiori problemi di congestione) con porti e aeroporti come punti di ingresso della rete e principali punti di interconnessione intermodale;

ferma restando la necessità di garantire una sostanziale continuità con l'approccio seguito sinora, al fine di razionalizzare e riorientare l'impostazione attuale e contribuire più efficacemente al perseguimento di importanti obiettivi comuni, nonché per rispondere alle sfide del settore sotto il profilo politico, economico, ambientale e tecnologico, anche al fine di evitare dispersione di risorse già assegnate per progetti prioritari;

preso atto, altresì, delle conclusioni sul Libro verde approvate dal Consiglio trasporti, comunicazioni ed energia del 12 giugno 2009, nelle quali si sottolinea l'importanza di tenere conto della coesione territoriale, economica e sociale, nonché di un coordinamento con le misure e gli

obiettivi definiti nell'ambito della politica comune dei trasporti (trasporti intelligenti, gestione del sistema del traffico, interoperatività, innovazione tecnologica, nonché i corridoi di trasporto ferroviario, corridoi verdi e blocchi di spazio aereo) tenendo presente che le reti TEN-T dovrebbero contribuire in maniera significativa alla riduzione delle emissioni di CO₂;

considerato che il metodo suggerito dall'Europa, vale a dire la concentrazione di risorse su determinati progetti prioritari, si è dimostrato particolarmente utile nel nostro paese, dove è molto forte la tendenza a parcellizzare gli interventi e la distribuzione delle risorse;

tenuto conto, inoltre, che lo sviluppo delle infrastrutture di trasporto riveste un carattere prioritario per l'Italia – caratterizzata da uno storico ritardo e squilibrio infrastrutturale soprattutto a carico delle regioni meridionali e da uno squilibrio modale che grava maggiormente sul traffico su gomma – e che è opportuno che il Paese sappia rappresentare le proprie esigenze e la propria vocazione: la realizzazione delle reti transeuropee situate sul territorio italiano è condizione indispensabile per aumentare i livelli di competitività del Paese e per prevenire fenomeni di marginalizzazione economica, attesa peraltro la sua peculiare posizione geopolitica;

rilevata altresì l'esigenza che il presente parere sia trasmesso, unitamente al documento finale approvato dalla Commissione di merito, alla Commissione europea nell'ambito del dialogo politico,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) considerate le difficoltà finanziarie riscontrate per completare le reti TEN-T, nonché la natura a lungo termine dei progetti di maggiore dimensione, si pone l'esigenza di: 1) assumere le iniziative idonee affinché il budget comunitario relativo al prossimo periodo di programmazione 2014-2020 sia incrementato in modo da assegnare risorse aggiuntive alle Ten-T, valutando altresì la possibilità di ricorrere a strumenti innovativi per il reperimento di ulteriori disponibilità, quali l'emissione di bond europei; 2) concentrare le risorse del budget Ten-T sui 30 progetti prioritari; 3) rendere disponibili i finanziamenti comunitari TEN-T per più di un periodo di programmazione;

b) si rappresenti che l'opzione 1 del Libro verde relativa alla metodologia di pianificazione – che prospetta il mantenimento dell'attuale struttura a doppio livello, basata sulla rete globale (strade, ferrovie, treni ad alta velocità, vie di

navigazione interne e porti marittimi) e sui 30 progetti prioritari già individuati con la decisione n .884 del 2004 – sembra ispirata ad un maggiore realismo e suscettibile di arricchire l'approccio attuale;

c) ferma restando la necessità di dare continuità alle azioni intraprese per il periodo 2007-2013, si valutino eventuali limitate integrazioni all'elenco dei 30 progetti prioritari, ove ritenuti fondamentali per implementare in futuro una rete prioritaria transeuropea; in particolare, l'Italia dovrebbe fare valere il suo interesse per il potenziamento del raccordo con il bacino mediterraneo nonché per l'interconnessione con la rete di trasporto della Svizzera;

d) si garantisca un più stretto coordinamento nella individuazione delle opere da privilegiare a livello transeuropeo, rimuovendo le contraddizioni e le incoerenze che sino ad oggi hanno rallentato la realizzazione dei progetti;

e) si privilegino le iniziative volte a ridurre l'impatto ambientale dei trasporti, in coerenza con gli obiettivi stabiliti in materia di lotta ai cambiamenti climatici, privilegiando le modalità meno inquinanti.